



COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

Regolamento del Servizio di Gestione dei Rifiuti

(Adottato ai sensi dell'art.5 della Convenzione per la Gestione Associata)

Approvato con Delibera del Consiglio dei Sindaci n. XX del 24 settembre 2024

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la gestione integrata dei rifiuti urbani nella Comunità Valsugana e Tesino

Art. 2 Finalità

1. Il presente regolamento è adottato al fine di:

- a) rispettare i principi generali stabiliti dalle normative vigenti favorendo, in via prioritaria, le azioni che consentono di ridurre le quantità di rifiuti immesse nell'ambiente e la pericolosità dei medesimi nei confronti dell'uomo e dell'ambiente stesso;
- b) assicurare la tutela igienico-sanitaria degli utenti e degli operatori in tutte le fasi della gestione dei rifiuti;
- c) razionalizzare le modalità di espletamento dei servizi di gestione dei rifiuti, anche sviluppando la collaborazione degli utenti;
- d) promuovere la raccolta differenziata dei rifiuti aventi caratteristiche merceologiche omogenee, agevolandone così il trattamento ed il recupero;
- e) disciplinare le modalità di espletamento dei servizi inerenti allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani ai sensi dell'art. 198 del D. Lgs. N. 152/2006 e s.m. ed integrazioni e del presente regolamento;
- f) consentire il perseguimento degli obiettivi indicati negli artt. 177, 178, 178 bis e 178 ter del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m., determinando gli obblighi per chi produce, trasporta o tratta rifiuti di qualsiasi natura o provenienza.

Art. 3 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) **produttore**: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- c) **detentore**: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- d) **conferimento**: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione, con le modalità stabilite dal presente regolamento;
- e) **gestione**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- f) **gestore del servizio**: il soggetto che effettua la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati in regime di privativa nelle forme di cui all'art. 68 del D.P. Reg. 01.02.2005 n. 3/L (Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige); ai sensi del presente regolamento gestore del servizio è la Comunità;
- g) **raccolta**: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm" del D.

- Lgs. 03.04.2006 n. 152 e ss.mm, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- h) **raccolta differenziata:** la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
 - i) **spazzamento delle strade:** modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
 - j) **smaltimento:** qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 e ss.mm. riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;
 - k) **recupero:** qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 e ss.mm. riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;
 - l) **trasporto:** l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo di produzione e/o detenzione alle successive fasi di gestione dei rifiuti;
 - m) **luogo di produzione dei rifiuti:** uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
 - n) **stoccaggio:** le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e ss.mm., nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e ss.mm.;
 - o) **deposito temporaneo:** il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni:
 - 1. i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
 - 2. i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
 - 3. il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

4. devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
 5. per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;
- p) **compost da rifiuti**: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare, a definirne i gradi di qualità.
- Si definisce "autocompostaggio" il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto.
- Si definisce "compostaggio di comunità", il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- q) **frazione organica** (rifiuto organico - umido): rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
- r) **frazione secca residua/non recuperabile (secco residuo)**: rifiuto non recuperabile diverso dalla frazione organica;
- s) **frazione secca recuperabile**: rifiuto recuperabile diverso dalla frazione organica; t) affidatario del servizio: soggetto individuato dal gestore del servizio per lo svolgimento dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- t) **gestione integrata dei rifiuti**: il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera oo) del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e ss.mm., volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;
- u) **centri raccolta**: sono aree presidiate ed allestite, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta e' data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Art. 4 Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Secondo quanto riportato agli artt. 183 e 184 del D. Lgs. 03.04.2006 n. 152, si definisce:

- **"rifiuto pericoloso"**: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D. Lgs. 03.04.2006 n. 152;
- **"rifiuto non pericoloso"**: rifiuto non contemplato dal precedente punto;
- **"rifiuti urbani"**:
 - 1) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

- 2) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;
 - 3) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - 4) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - 5) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - 6) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5;
- **“rifiuti speciali”:**
 - 1) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
 - 2) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - 3) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali;
 - 4) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali;
 - 5) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali;
 - 6) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio;
 - 7) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - 8) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
 - 9) i veicoli fuori uso.

Art. 5 Gestione del servizio

1. La gestione del servizio è affidata alla Comunità Valsugana e Tesino in base ad apposita convenzione stipulata tra il Comune e la Comunità. La Comunità provvede allo svolgimento del servizio in una delle forme consentite dall'art. 202 del D.Lgs. 152/2006 privilegiando quella che garantisce una gestione imprenditoriale improntata ai criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.

Art. 6 Divieti ed obblighi generali

1. I produttori di rifiuti urbani sono tenuti a rispettare le norme contenute nel presente regolamento e in particolare a conferire nei modi e nei tempi indicati negli articoli successivi le varie frazioni dei rifiuti stessi.

1bis. Chiunque abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio.

2. Oltre al divieto di abbandono dei rifiuti è vietato:

- a) ogni forma di cernita, rovistamento e recupero "non autorizzati" dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso gli impianti o centri di raccolta ubicati nel Comune stesso;
- b) il conferimento di rifiuti in contrasto con le disposizioni e le modalità previste dal presente regolamento;
- c) il conferimento di rifiuti differenziabili (come definiti dal presente regolamento)

all'interno dei contenitori per la frazione residua non riciclabile e dei rifiuti non riciclabili o in forma non correttamente separata all'interno dei contenitori per la raccolta differenziata;

- d) l'esposizione di sacchi o contenitori contenenti rifiuti in orari e giorni diversi da quelli di raccolta precisati nel calendario pubblicizzato agli utenti;
- e) l'esposizione di sacchi e/o contenitori su area pubblica, in punti concordati con il Gestore, prima delle **ore sedici** della sera antecedente il giorno di raccolta ed altresì il mancato ritiro dei suddetti contenitori dopo le **ore venti** del giorno di raccolta;
- f) il danneggiamento delle attrezzature del servizio pubblico di asporto dei rifiuti;
- g) l'intralcio alle attività degli addetti al servizio;
- h) il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali (solidi o liquidi) accesi, non completamente spenti o tali da provocare danni;
- i) l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con gettito di piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta e simili) escrementi di animali, spandimento di olio e simili;
- j) lo spostamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti;
- k) il conferimento di rifiuti che non sono prodotti nel territorio comunale;
- l) il conferimento di rifiuti di carta, vetro ed organico in buste di plastica o in altro materiale non espressamente indicato dal Gestore.

I trasgressori sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00.

3. Non è considerato abbandono:

- a) il deposito per il conferimento delle frazioni dei rifiuti raccolti con il sistema domiciliare o "porta a porta" nei tempi e nei modi regolati dai successivi articoli del presente regolamento;
- b) il deposito negli appositi contenitori del servizio di raccolta, salvo il caso di errato conferimento o di deposito al di fuori di qualsiasi contenitore;
- c) il deposito in strutture per il riciclaggio (compreso quello della frazione organica dei rifiuti urbani, anche tramite compostaggio domestico) quando sono adeguatamente seguite le opportune tecniche di gestione e le strutture stesse non arrecano alcun pericolo igienicosanitario o danno all'ambiente.

4. I produttori di rifiuti speciali sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati ed a provvedere al loro smaltimento a proprie spese e nel rispetto delle norme di riferimento.

I trasgressori sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00.

Art. 7 Aree territoriali coperte dal servizio

I limiti delle zone di raccolta coincidono con i limiti amministrativi del territorio dei Comuni che fanno parte della Comunità di Valle.

Art. 8 Tipologia della raccolta

In aderenza alle norme contenute nel D. Lgs. 152/2006 e ss.mm. e nel vigente Piano Provinciale per lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta verrà orientata alla separazione delle diverse frazioni che compongono i rifiuti urbani.

Il servizio verrà svolto, di norma, mediante sistemi atti a quantificare il conferimento per singola utenza o per utenze aggregate. Il servizio di raccolta degli RSU è effettuato, di norma, mediante il ritiro dei rifiuti, conferiti in appositi contenitori e posti dagli utenti nei luoghi, giorni ed orari stabiliti dalla Comunità.

Per ambiti territoriali particolari, il servizio può essere svolto con contenitori stradali.

Gli addetti al servizio di raccolta devono comunque prelevare anche i rifiuti non correttamente

conferiti, eventualmente abbandonati nei pressi dei suddetti contenitori, avendo cura della pulizia del suolo circostante, ma provvedendo altresì a segnalare l'infrazione alle autorità competenti.

Le operazioni di raccolta dei rifiuti devono essere svolte in maniera tale da garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie, e comunque in modo da evitare ogni possibile danno per la salute pubblica.

Sulla base del tipo di utenza, dell'accessibilità e della conformazione urbanistica delle varie zone territoriali, il gestore mette a disposizione un idoneo numero di contenitori per le diverse frazioni di rifiuti urbani, integrati ove necessario con contenitori a perdere. La pulizia e disinfezione dei contenitori stradali è a carico del gestore del servizio pubblico.

La Comunità è tenuta a razionalizzare la gestione dei rifiuti perseguendo prioritariamente i seguenti obiettivi:

- raggiungimento della economicità di gestione e di tariffa,
- riduzione dell'intralcio al traffico veicolare stradale,
- semplificazione delle manovre dei mezzi meccanici,
- migliore localizzazione e controllo della carica inquinante dei rifiuti,
- rispetto delle norme di legge sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

Art. 9 Frequenza e orario del servizio

La raccolta dei rifiuti urbani viene effettuata secondo le frequenze atte a garantire primariamente la tutela igienico sanitaria, coniugata con la massima efficienza, efficacia ed economicità del servizio, dandone comunicazione agli utenti nelle forme più idonee.

Art. 10 Posizionamento dei contenitori

I contenitori destinati a raccogliere i rifiuti urbani devono essere posizionati di norma su suolo privato e collocati su suolo pubblico per il solo atto dello svuotamento.

Per lo svuotamento, il contenitore dovrà essere conferito presso i punti di raccolta, che di norma, si trovano su suolo pubblico, secondo le modalità prestabilite dalla Comunità, limitatamente ai giorni ed all'orario di raccolta stabiliti per ogni zona.

Ove il servizio si attua mediante contenitori stradali il Comune provvederà ad apprestare idonee piazzole per la sosta dei contenitori.

Art. 11 Raccolta differenziata

La raccolta differenziata dei rifiuti urbani è organizzata in conformità al disposto dell'art.5 della L.P. 14 aprile 1998 n°5 "Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti".

Con lo scopo del raggiungimento dei valori imposti dal D. Lgs n. 152/2006 e ss.mm. e dalla Normativa provinciale di settore, sono attivate forme di raccolta differenziata, attraverso le quali sia possibile conseguire il recupero di materiali ai fini economico produttivi.

È istituito il servizio di raccolta differenziata sul territorio delle seguenti frazioni merceologiche prodotte nel territorio comunale:

- a) imballaggi primari in vetro;
- b) Imballaggi leggeri (PLT);
- c) rifiuti urbani pericolosi;
- d) carta e cartone;
- e) frazione organica del rifiuto solido urbano.

Al fine di favorire e sostenere il recupero di materiali e/o energia dai rifiuti, possono essere istituiti servizi di raccolta differenziata per ulteriori frazioni merceologiche rispetto a quelle indicate.

È obbligatorio avvalersi delle strutture e/o delle modalità organizzative predisposte per la raccolta differenziata; pertanto, le frazioni merceologiche di cui al secondo comma non possono essere conferite nei contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti indifferenziati e viceversa.

È vietato introdurre nei contenitori rifiuti di composizione merceologica diversa da quella ammessa.

È comunque vietato depositare nei contenitori predetti:

- i rifiuti urbani per i quali è prevista una specifica forma di raccolta, quale i materiali ingombranti di cui all'art. 12, i RAEE di cui all'art. 13 e i rifiuti pericolosi di cui all'art. 14;
- i rifiuti speciali quali ad esempio materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi nonché macchinari e apparecchiature in genere.

È vietato l'abbandono e il deposito incontrollati dei rifiuti sul suolo e nel suolo sia pubblico che privato, e comunque in difformità al presente regolamento.

La Comunità provvede a stabilire l'organizzazione del servizio di raccolta differenziata e, in particolare, determina:

- a) la dislocazione e la tipologia degli appositi contenitori dedicati, in accordo con l'Amministrazione comunale, in modo tale da evitare ogni possibile rischio per la salute pubblica e l'ambiente;
- b) le modalità e la frequenza dello svuotamento dei contenitori di cui alla precedente lettera a);
- c) la dotazione di attrezzatura, quali contenitori e chiavi elettroniche, che le diverse tipologie di utenza obbligatoriamente devono ritirare.

La Comunità, d'intesa con l'Amministrazione comunale, promuove campagne informative al fine di incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti.

Art. 12 Rifiuti ingombranti

I rifiuti ingombranti, sia di origine domestica, sia quelli provenienti da attività artigianali, commerciali, di servizio, assimilabili per qualità e quantità ai rifiuti urbani, sono conferiti direttamente dal detentore presso i centri di raccolta e centri integrati secondo quanto previsto dal vigente *"Regolamento per il conferimento dei rifiuti urbani e speciali nei centri di raccolta"*.

Art. 13 RAEE (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche)

I beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente ovvero devono essere conferiti agli appositi centri di raccolta.

Si applica comunque il Decreto Legislativo n. 49 del 14 marzo 2014.

Art. 14 Rifiuti urbani pericolosi

I rifiuti urbani pericolosi quali pile scariche, batterie, medicinali scaduti, prodotti etichettati "T" e/o "F", oli esausti, ecc. sono oggetto di raccolta differenziata nelle forme e nei modi individuati dalla Comunità.

Art. 15 Compostaggio domestico

L'Amministrazione Comunale consente e favorisce il compostaggio domestico della frazione umida dei rifiuti urbani domestici.

Il compostaggio domestico deve avvenire secondo modalità tali da non costituire pericoli di ordine igienico - sanitario e qualsiasi altro disagio per la popolazione.

In particolare, il compostaggio domestico dovrà essere effettuato il più lontano possibile da eventuali abitazioni di terzi.

Art. 16 Rifiuti speciali

Alla gestione dei rifiuti speciali, indicati al comma 3 dell'art.184 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm., sono tenuti a provvedere, a propria cura e spese, i produttori e i detentori dei rifiuti stessi a norma dell'art. 188 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.

Essi possono conferire tali rifiuti al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata apposita convenzione.

L'onere delle operazioni di smaltimento è a carico dei produttori, e sarà commisurato agli effettivi costi sostenuti secondo tariffe determinate e aggiornate annualmente da parte del gestore.

La tariffa non sarà applicata nel caso di conferimenti occasionali che determinano un corrispettivo tariffario inferiore al costo della fatturazione.

Art. 17 Pulizia strade

Il servizio di pulizia strade e delle aree di mercato comprensivo di spazzamento e lavaggio viene effettuato secondo un piano proposto dal gestore del servizio e approvato da ciascun Comune che determina altresì la frequenza e le modalità del servizio.

Art. 18 Controlli e vigilanza

L'esercizio della vigilanza, l'espletamento dei controlli e la comminazione delle sanzioni contemplate nella legislazione vigente nazionale, provinciale o comunale in applicazione del presente regolamento spettano al Comune.

Il gestore provvederà alla segnalazione delle violazioni riscontrate nel corso della gestione direttamente ai predetti servizi.

Art. 19 Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento, fatte salve quelle previste e punite dal D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, e da altre normative provinciali specifiche in materia, sono punite con le sanzioni amministrative determinate, ai sensi delle norme stabilite dalla legge 24.11.1981 n. 689, con l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

Violazione	Importo (Euro)	
	Minimo	Massimo
Sul territorio:		
L'abbandono di rifiuti di qualsiasi tipologia, esclusi i pericolosi	1.000,00	10.000,00
L'abbandono di rifiuti pericolosi	2.000,00	20.000,00
Violazioni dei divieti ed obblighi previsti dall'art. 6 comma 2 del presente Regolamento	50,00	500,00
L'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti	50,00	500,00
I comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di veicoli negli spazi di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta ed allo spazzamento	50,00	500,00
Il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi	50,00	500,00
Il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi	50,00	500,00

nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo		
Il conferimento al servizio di raccolta di animali morti	50,00	500,00
Il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione	50,00	500,00
Il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di smaltimento rifiuti	50,00	500,00
Presso i Centri Raccolta e Centri Integrati:		
L'abbandono di rifiuti all'esterno dei centri stessi	1.000,00	10.000,00
Il conferimento, all'interno del centro, di rifiuti all'esterno degli appositi contenitori	50,00	500,00
Il conferimento di rifiuti della tipologia diversa da quella a cui i contenitori sono destinati	50,00	500,00
Il conferimento di rifiuti da parte di utenti non aventi sede o residenza nel territorio comprensoriale	50,00	500,00
Il danneggiamento delle strutture dei centri stessi	50,00	500,00
Il mancato rispetto delle disposizioni impartite dall'addetto al controllo del centro di raccolta differenziata	50,00	500,00

2. Nel caso di erogazione delle sanzioni ad utenze condominiali, la sanzione viene elevata alla singola utenza, qualora individuata, con le modalità e gli importi indicati al comma 1 del presente articolo; nel caso in cui non sia possibile accertare la responsabilità del singolo utente la sanzione viene erogata al responsabile del condominio nella medesima misura indicata al comma 1 del presente articolo.

3. È fatta salva l'adozione di eventuali altri provvedimenti o azioni nei confronti dei responsabili degli illeciti sopra elencati.

Art. 20 Onerosità del Servizio

La copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani è assicurata mediante tariffa come da regolamento di Comunità.

I costi del servizio eventualmente non coperti dalla Tariffa rimangono a carico del Comune.

Art. 21 Norma di rinvio

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si fa esplicito richiamo alle norme contenute nelle leggi nazionali e/o provinciali in materia.

Il presente regolamento annulla e abroga ogni ordinanza, delibera e disposizione comunale in vigore, se contrastante con esso.